

PAGAMENTO ACCONTO IMU 2021

Il versamento della rata di acconto IMU per l'anno 2021 deve essere effettuato entro il 16 giugno 2021 in misura pari all'imposta dovuta per il primo semestre, come previsto dal comma 762 della Legge n. 160/2019.

Entro il 16 giugno 2021 è possibile effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2021, anche in un'unica soluzione.

Di seguito si riportano le aliquote IMU per l'anno 2021 approvate con delibera di C.C. n. 15 del 29.04.2021

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA ANNO 2021	CODICE TRIBUTO
Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze	0,58 per cento (5,8 per mille) con detrazione di € 200,00	3912
Fabbricati rurali ad uso strumentale (<i>D10 e fabbricati con annotazione catastale di ruralità</i>)	0,1 per cento (1,00 per mille)	3913
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (<i>cd. beni merce</i>)	0,1 per cento (1,00 per mille)	3939
Terreni agricoli	0,76 per cento (7,6 per mille)	3914
Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	0,98 per cento (9,80 per mille)	3925 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – STATO 3930 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D – INCREMENTO COMUNE
Altri fabbricati (non adibiti ad abitazione principale)	1,06 per cento (10,60 per mille)	3918
Aree fabbricabili	1,06 per	3916

Si precisa che il versamento dell'IMU 2021 è totalmente di competenza del Comune, tranne per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, per i quali è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolata ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 744 della Legge n. 160/2019. La differenza tra l'aliquota fissata dal Comune e l'aliquota standard dello 0,76 per cento è di competenza comunale.

Il codice Ente del Comune di Città Sant'Angelo è C750.

Si ricorda che i cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE sono soggetti ad IMU.

La Legge n. 160/2019 non prevede più alcuna possibilità di assimilazione ad abitazione principale per gli immobili posseduti dai cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, neppure per quelli già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza.

Il comma 48 della Legge di Bilancio 2021 ha stabilito che a, partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

L'attestazione del possesso dei requisiti richiesti va effettuata tramite presentazione della dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo, inserendo l'indicazione nelle annotazioni e allegando copia della documentazione attestante il possesso di tali requisiti.

Per i residenti all'estero impossibilitati ad effettuare il versamento tramite modello F24 è possibile il pagamento con BONIFICO SU B.C.C. di CASTIGLIONE M.R. e PIANELLA Filiale di Città Sant'Angelo (PE) IBAN: IT 02 Z 08473 77250 000000071264 BIC: ICRAITRRD50.

In considerazione degli effetti connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19:

- in base a quanto stabilito dal Decreto Legge n. 104 del 14/08/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 126 del 13/10/2020, il cui art. 78, comma 3, **l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022** per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari (individuati nei soggetti passivi, da art. 9-ter, comma 1, del Decreto Legge n. 137 del 28/10/2020, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18/12/2020) siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- in base alla Legge n. 178 del 30/12/2020, il cui art. 1, comma 599, **non è dovuta la prima rata IMU 2021** relativa a:
 - a) immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
 - b) immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei *bed and breakfast*, dei *residence* e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
 - c) immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
 - d) immobili destinati a discoteche, sale da ballo, *night club* e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- in base all'articolo 6-sexies del D.L. n. 41/2021 (Decreto Sostegni), introdotto dalla Legge 69/2021, è stata disposta **l'esenzione dalla prima rata dell'IMU** degli immobili posseduti dai soggetti passivi per i quali ricorrono le condizioni per la fruizione dei contributi a fondo perduto, di cui all'art. 1, commi da 1 a 4, del medesimo D.L. n. 41/2021. L'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

L'articolo 1 del decreto riserva specifici contributi a fondo perduto in favore dei titolari di Partita Iva, residenti in Italia, esercenti attività di impresa, arte o professione, ovvero titolari di reddito agrario

I contribuenti sono INVITATI alla presentazione di apposita dichiarazione IMU, nei termini stabiliti dalla legge, per l'attestazione delle condizioni di cui sopra.